

COMMISSIONE III

AFFARI ESTERI E COMUNITARI

8.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 14 LUGLIO 1988

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FLAMINIO PICCOLI

INDICE

	PAG.
Proposte di legge (Discussione e rinvio):	
Tremaglia ed altri: Anagrafe e censimento degli italiani all'estero (105);	
Marri ed altri: Anagrafi e censimento degli italiani residenti all'estero (379);	
Aiardi ed altri: Anagrafe e censimento degli italiani all'estero (1944)	3
Piccoli Flaminio, <i>Presidente</i>	3, 4, 6
Bonalumi Gilberto, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	5, 6
Duce Alessandro, <i>Relatore</i>	3
Scalfaro Oscar Luigi	5
Tremaglia Pierantonio Mirko	5

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 11,45.

ALESSANDRO DUCE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione delle proposte di legge Tremaglia ed altri: Anagrafe e censimento degli italiani all'estero (105); Marri ed altri: Anagrafi e censimento degli italiani residenti all'estero (379); Aiardi ed altri: Anagrafe e censimento degli italiani all'estero (1944).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Tremaglia, Almirante, Pazzaglia, Alpini, Baghino, Berselli, Caradonna, Del Donno, Fini, Franchi, Guarra, Lo Porto, Macaluso, Maceratini, Martinat, Massano, Matteoli, Mazzone, Mennitti, Mitolo, Nania, Parigi, Parlato, Pellegatta, Poli Bortone, Rallo, Rauti, Rubinacci, Servello, Sospiri, Staiti di Cuddia delle Chiuse, Tassi, Tatarella, Trantino e Valensise: « Anagrafe e censimento degli italiani all'estero »; Marri, Minucci, Bassolino, Rubbi Antonio, Crippa, Gabbuggiani, Gasparotto, Lauricella, Masina, Veltroni, Violante, Barbera, Ghezzi, Ferrara, Garavini, Bellocchio e Strumendo: « Anagrafi e censimento degli italiani residenti all'estero »; Aiardi, Binetti, Ciaffi, Amalfitano, Battaglia Pietro, Radi, De Gennaro e Bortolami: « Anagrafe e censimento degli italiani all'estero ».

Ricordo ai colleghi che i provvedimenti al nostro esame sono stati già esaminati in sede referente e che nella se-

duta del 29 giugno 1988 è stata richiesta l'assegnazione in sede legislativa.

Ricordo altresì che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sui provvedimenti al nostro esame alle seguenti condizioni:

« che la normativa sia modificata in modo tale da contenere la spesa nella misura prevista dallo specifico accantonamento del fondo globale di parte corrente per l'anno 1988 e che il nuovo testo sia, pertanto, nuovamente trasmesso per il parere alla Commissione bilancio; che la norma di copertura finanziaria sia riformulata nel modo seguente: "All'onere derivante dalla presente legge valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1988 e lire 10 miliardi annui per i successivi esercizi finanziari, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione per il Ministero del tesoro per il 1988, utilizzando l'apposito accantonamento. Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio" ».

L'onorevole Duce ha facoltà di svolgere la relazione.

ALESSANDRO DUCE, *Relatore*. Mi rimetto alla relazione da me già svolta in sede referente.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

ALESSANDRO DUCE, *Relatore*. Pur essendo i tre provvedimenti al nostro

esame sostanzialmente identici, propongo che sia scelta come testo-base per la discussione la proposta di legge n. 105.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore.

(È approvata).

Il relatore, onorevole Duce, in conformità con il parere espresso dalla V Commissione bilancio, ha presentato alcuni emendamenti. Poiché nell'ambito del parere viene espressamente richiesto che il nuovo testo sia nuovamente trasmesso alla Commissione bilancio, tali emendamenti saranno posti in votazione in linea di principio.

Ne do lettura:

All'articolo 1, sostituire il comma 8 con il seguente:

8. Non sono iscritti nelle anagrafi di cui all'articolo 1 i cittadini che si recano all'estero per cause di durata limitata non superiore a dodici mesi. Non sono altresì iscritti nelle stesse anagrafi:

a) i cittadini che si recano all'estero per l'esercizio di occupazioni stagionali;

b) i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all'estero e le persone con essi conviventi, i quali siano stati notificati alle autorità locali ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari, rispettivamente del 1961 e del 1963, ratificate con legge 9 agosto 1967, n. 804.

All'articolo 4, comma 1, punto d), sopprimere le parole: ad esclusione della prima di cui all'articolo 20 della presente legge.

All'articolo 8, comma 1, sopprimere le parole: ad eccezione della prima.

All'articolo 13, comma 1, dopo la parola: svolgere sopprimere le parole: ai fini della rilevazione.

All'articolo 13, comma 3, sopprimere le parole: eletti ai sensi della legge 8 maggio 1985, n. 205.

All'articolo 16, sostituire il comma 1 con il seguente: Agli effetti dell'applicazione delle norme della presente legge, l'espressione « uffici consolari » indica gli uffici consolari di prima categoria.

Sostituire l'articolo 17 con il seguente:

ART. 17.

1. Al fine di potenziare i servizi connessi con gli schedari ed i registri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 800, nonché di agevolare le operazioni di registrazione e rilevazione previste dalla presente legge, il Ministero degli affari esteri, le Rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari saranno dotati di adeguati strumenti ed attrezzature informatiche inclusi i programmi di base ed applicativi nonché di sistemi elettronici e telematici per la raccolta, elaborazione e trasmissione dei dati.

2. Per la fase di avvio delle operazioni previste al comma precedente, il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad assumere, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ed alla legge 13 agosto 1980, n. 462, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 di detta legge ed eventuali altri divieti di assunzione, impiegati con contratto temporaneo semestrale, prorogabile, in caso di necessità, per un ulteriore pari periodo, nei limiti di un contingente non superiore a cento unità da assegnarsi alle rappresentanze diplomatiche o uffici consolari di prima categoria, in relazione alla consistenza delle comunità italiane residenti nelle rispettive circoscrizioni.

3. Per consentire alle rappresentanze diplomatiche ed agli uffici consolari di far fronte ai maggiori compiti derivanti dall'applicazione della presente legge, il contingente degli impiegati di cui all'arti-

colo 152 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, è elevato di ottantacinque unità da assumere ed assegnarsi prioritariamente agli uffici all'estero nelle cui circoscrizioni risiedano comunità italiane particolarmente consistenti. Il Ministero degli affari esteri può assumere le predette unità di personale anche in deroga al limite di centocinquanta unità all'anno previsto dal primo comma dell'articolo 1 della citata legge 13 agosto 1980, n. 462, e ad eventuali altri divieti di assunzione.

4. Le assunzioni del personale previste dal presente articolo possono essere effettuate a partire dall'entrata in vigore della presente legge.

5. In particolare la rilevazione degli italiani all'estero, potrà essere effettuata in collaborazione con l'Istituto centrale di statistica.

Sostituire l'articolo 19 con il seguente:

ART. 19.

1. All'onere derivante dalla presente legge valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1988 e lire 10 miliardi annui per i successivi esercizi finanziari, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione per il Ministero del tesoro per il 1988, utilizzando l'apposito accantonamento.

2. Per gli adempimenti di competenza del Ministero degli interni, ivi compresi quelli dell'articolo 15, comma 3, è riservata nell'ambito degli stanziamenti di cui al comma 1 la somma di 2 miliardi da ripartire negli esercizi 1988, 1989, 1990.

3. Le somme di cui al presente articolo non impegnate o non erogate nell'anno di competenza, possono essere utilizzate per gli stessi fini nell'arco di due esercizi finanziari immediatamente successivi.

4. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Sopprimere l'articolo 20.

OSCAR LUIGI SCALFARO. In relazione all'emendamento sostitutivo dell'articolo 19 si ritiene che la somma di 2 miliardi suddivisa nel triennio 1988-1990 sia sufficiente?

GILBERTO BONALUMI *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Tale cifra risulta da una riduzione degli stanziamenti previsti originariamente a seguito di incontri tra i Ministeri degli affari esteri e dell'interno; la Commissione bilancio ha ritenuto di dimezzare i fondi per l'anagrafe e il censimento degli italiani all'estero al fine di fare rientrare i costi nell'ambito del bilancio.

PIERANTONIO IRKO TREMAGLIA. Sottolineando la necessità di approvare un testo sull'anagrafe ed il censimento degli italiani all'estero, desidero tuttavia svolgere alcune osservazioni relativamente agli emendamenti presentati dal relatore.

Innanzitutto non comprendo il significato dell'emendamento che concerne il terzo comma dell'articolo 13. Inoltre, desidero qualche chiarimento anche per quanto riguarda l'emendamento al primo comma dell'articolo 16.

GILBERTO BONALUMI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Tale norma si conforma a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967 n. 18.

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Esprimo viva preoccupazione in merito al primo comma dell'articolo 17 così come risulta dall'emendamento sostitutivo presentato dal relatore, in quanto non vorrei che un tale potenziamento dei servizi con attrezzature informatiche comportasse ulteriori spese. Poiché, infatti, la V Commissione ha posto come condizione il contenimento della spesa nella misura prevista in bilancio, rischieremmo di non ottenere il parere favorevole sull'emendamento da parte della Commissione stessa.

GILBERTO BONALUMI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Stiamo procedendo all'informatizzazione del Ministero, per la quale si rende necessario un utilizzo preciso ed immediato di tali strutture. Comunque, il ministro si farà personalmente carico di rappresentare tale esigenza presso la Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione in linea di principio degli emendamenti presentati.

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento all'articolo 1.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento all'articolo 4.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento all'articolo 8.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento al comma 1 dell'articolo 13.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento al comma 3 dell'articolo 13.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento all'articolo 16.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento all'articolo 17.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento all'articolo 19.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento interamente soppressivo dell'articolo 20.

(È approvato).

Trasmetterò gli emendamenti approvati in linea di principio alla V Commissione bilancio per il prescritto parere.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 12,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA
